



REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

(approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del
28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate
il 24 luglio 2007, il 16 dicembre 2008 e il 2 marzo 2010)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cariplo, definisce gli obiettivi e disciplina i criteri e le procedure per gli impieghi del patrimonio della Fondazione.

Articolo 2

Obiettivi e benchmark

1. La Fondazione si prefigge di ottenere, con riguardo a periodi di durata almeno decennale, un rendimento medio della gestione del patrimonio tale da:

- a) preservare il valore di mercato del patrimonio netto, rivalutato in base al tasso di inflazione europeo;
- b) fornire risorse finanziarie che consentano di destinare alle attività istituzionali un importo annuo pari ad almeno il 3% del patrimonio netto al 2 gennaio 1998, determinato in € 5.265.758.342,00 e rivalutato annualmente in base all'accantonamento alle riserve di cui all'articolo 8 dello Statuto.

2. La Fondazione ritiene che gli obiettivi di cui al comma precedente risultino sostenibili in base a un benchmark corrispondente a una allocazione tendenziale del patrimonio netto per il 40% su investimenti azionari diversificati e senza rischio di cambio, per il 53% su investimenti monetari-obbligazionari diversificati e senza rischio di cambio e per il 7% sui mission connected investments, di cui all'articolo 5.

3. Gli attivi eccedenti il patrimonio netto sono investiti in maniera da minimizzare il rischio finanziario.

Articolo 3

Criteri e valutazione degli investimenti

1. La Fondazione, per aumentare il grado di diversificazione e di efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse, ridurre i costi amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento nel lungo periodo:

- a) predilige gli investimenti indiretti del patrimonio, di cui all'articolo 4;
- b) effettua gli investimenti diretti di cui all'articolo 5 previa due diligence da parte di una delle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 4, comma 1;



c) affida alle gestioni di cui all'articolo 4, comma 2, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza, le azioni quotate detenute dalla Fondazione.

2. La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza. In particolare:

a) l'impiego di strumenti derivati per fini speculativi o della leva finanziaria è ammesso solo se risulta coerente con i limiti della normativa comunitaria sui fondi comuni armonizzati e della normativa italiana sui fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari chiusi;

b) sono esclusi investimenti in fondi hedge non armonizzati, in fondi di private equity globale, in fondi immobiliari internazionali e in fondi immobiliari domestici diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, lettera b).

3. La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di responsabilità sociale. La Fondazione verifica periodicamente, mediante appositi strumenti, l'eventuale presenza di investimenti che comportino gravi violazioni di tali criteri.

4. La Fondazione adotta, come criterio di valutazione della gestione del patrimonio, il confronto tra l'andamento del valore di mercato del patrimonio netto e quello del benchmark di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4 Investimenti indiretti

1. La Fondazione, allo scopo di fruire del massimo grado di efficienza finanziaria e di controllo dei rischi, realizza gli investimenti indiretti ricorrendo a un numero limitato di società di gestione del risparmio dedicate alla gestione degli operatori qualificati, privilegiando quelle:

- a) dedite alla gestione multimanagement;
- b) contraddistinte da criteri di selezione dei gestori trasparenti e imparziali;
- c) partecipate dalla stessa Fondazione.

2. Le gestioni individuali o collettive di cui si vale la Fondazione devono essere sottoposte alla legge italiana o di un altro Stato dell'Unione europea e al controllo delle competenti Autorità di vigilanza e disciplinate in modo tale da assicurare nel tempo il maggior grado di tutela dell'investimento e condizioni economiche di massimo favore.

Articolo 5

Mission Connected Investments

1. La Fondazione effettua investimenti che perseguono finalità coerenti con la sua missione istituzionale, come in specie declinata nei suoi “Piani di azione”.
2. Tali investimenti possono essere disposti solo nei seguenti settori:
 - a) fondi di private equity e venture capital domestici;
 - b) fondi immobiliari domestici di housing sociale e rigenerazione urbana e fondi immobiliari domestici ad apporto per gli enti no profit;
 - c) iniziative infrastrutturali;
 - d) iniziative funzionali alla attuazione dei “Piani d’azione” della Fondazione, fra cui, in particolare, quelle a sostegno dello sviluppo economico e dell’impresa sociale.
3. Il rendimento obiettivo dell’insieme di tali investimenti è pari al tasso tendenziale di inflazione italiana più uno spread pari al 2% annualizzato. Esso concorre al calcolo del valore di mercato del benchmark della Fondazione, di cui all’articolo 3, comma 4.

Articolo 6

Competenze della Commissione Centrale di Beneficenza

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, valendosi del contributo della Commissione consultiva per gli indirizzi, il monitoraggio e la valutazione della gestione del patrimonio e della Unità strategica per la gestione del patrimonio e del fund raising, determina, sentito il Consiglio di amministrazione:
 - a) la stima del rendimento atteso medio annuo del benchmark, sulla base del quale programmare le attività istituzionali;
 - b) la consistenza ottimale del fondo di stabilizzazione, di cui al successivo articolo 8.
2. La Commissione Centrale di Beneficenza provvede a quanto sopra nei sei mesi dal suo insediamento. Tali indirizzi sono suscettibili di revisione annuale, di norma in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.
3. La Commissione Centrale di Beneficenza, con le modalità di cui al primo comma, determina inoltre:
 - a) i limiti e i criteri di scostamento fra la composizione del patrimonio, determinata ai sensi del successivo articolo 7 ed il benchmark di cui all’articolo 2, comma 2, nonché il periodo di tempo per cui è ammesso lo scostamento previsto;



b) l'ammontare massimo e la ripartizione, fra i settori dell'articolo 5, comma 2, degli impegni di investimento nei mission connected investments, al netto della cassa distribuita;

c) il peso delle sottoclassi che compongono la componente azionaria e quella monetario-obbligazionaria del benchmark;

d) i criteri e i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Articolo 7

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, valendosi del contributo della Unità strategica per la gestione del patrimonio e del fund raising e delle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 4, comma 1, provvede a svolgere un costante monitoraggio degli investimenti in portafoglio e a determinare, nel rispetto di quanto disposto ai precedenti articoli, la concreta allocazione del patrimonio netto della Fondazione e degli attivi eccedenti nelle diverse gestioni di cui all'articolo 4, comma 2, e negli investimenti diretti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), adottando, in funzione degli andamenti di mercato, gli opportuni ribilanciamenti, in coerenza con l'articolo 6, comma 3, lettera a).

Articolo 8

Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni

1. La Fondazione, per assicurare il sostegno delle attività istituzionali in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e con gli obiettivi di cui al precedente articolo 2, costituisce un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni.

2. Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati.

3. Il fondo medesimo viene utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi nei quali il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi programmati.



Articolo 9

Informative del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dal regolamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione approvato il 17 settembre 2001, d'intesa con la Commissione consultiva per gli indirizzi, il monitoraggio e la gestione del patrimonio, illustra trimestralmente alla Commissione Centrale di Beneficenza:

a) la redditività a prezzi di mercato del patrimonio netto in rapporto alle principali scelte di investimento, confrontandola con quella del benchmark e analizzando il grado di rischio degli investimenti realizzati;

b) i risultati della verifica dei criteri di responsabilità sociale di cui all'articolo 3, comma 3;

c) i risultati dei mission connected investments di cui all'articolo 5 ed il loro grado di coerenza con la missione istituzionale della Fondazione.